

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 5 agosto 2024, n. 573

Disposizioni attuative delle norme per l'accesso al Servizio Sanitario Regionale dei cittadini stranieri e comunitari.

Oggetto: Disposizioni attuative delle norme per l'accesso al Servizio Sanitario Regionale dei cittadini stranieri e comunitari.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente

VISTI

- la Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 24 aprile 2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;
- la Determinazione n. G07633 del 13/06/2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 25 maggio 2023, n. 234 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e Integrazione sociosanitaria” al dott. Andrea Urbani;
- l’Atto di Organizzazione n. G13499 del 13 ottobre 2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell'Area Rete Integrata del Territorio della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, al dott. Marco Nuti;
- l’Atto di Organizzazione del 23 febbraio 2024, n. G01930, concernente: “Riorganizzazione delle strutture della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento delle Direttive del Direttore Generale”;

VISTI, per quanto riguarda la disciplina in materia di contabilità e di bilancio:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di Contabilità” che, ai sensi dell’art. 56, comma 2, L.R. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’art. 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi, per quanto compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2023, n. 950, concernente: “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2023”;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 recante: “Legge di stabilità regionale 2024”;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2023 n. 24 recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2023, n. 981 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il D. Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii. *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*;

VISTO il DPR del 31 agosto del 1999, n. 394 *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 24 marzo 2000, n. 5 *“Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”*;

VISTA la L. del 30 luglio 2002, n. 189 *“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”*;

VISTO il D.Lgs del 6 febbraio 2007, n. 30 *“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.”*;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017. *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;*

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 5 dicembre 2000, n. 2444 *“Approvazione Linee Guida per l’assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 17 settembre 2010, n. 397 *“Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea. Approvazione della Guida pratica per gli operatori socio sanitari della Regione Lazio.”*

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta del 8 marzo 2013, n. U00077 *“Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 16 ottobre 2018, n. 590 *“Indicazioni e procedure per l’accoglienza e la tutela sanitaria dei richiedenti protezione internazionale”*;

CONSIDERATO che nel 2023 gli immigrati rappresentavano l’11,1% della popolazione residente nel Lazio, con una presenza di circa 634.000 unità, di cui 511.300 sul territorio della città metropolitana di Roma (fonti ISTAT) e, di questi, 390.711 residenti nel Comune di Roma Capitale, a

cui va aggiunta una percentuale significativa di stranieri non in regola con le norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese;

RITENUTO necessario aggiornare le precedenti Linee Guida regionali, approvate con DGR 2444/2000, nonché la Guida pratica per gli operatori socio sanitari della Regione Lazio, approvata con DGR 397/2010, per fornire assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E, attraverso la predisposizione di un documento tecnico che rappresenti una sistematizzazione delle norme nazionali e della disciplina regionale vigenti, con l'obiettivo di fornire agli operatori amministrativi e sanitari uno strumento di lavoro completo ed aggiornato;

VISTA la determinazione 26 aprile 2017, n. G05425: *“Rinnovo dei componenti il Gruppo di Lavoro per la promozione e la tutela della salute degli immigrati”*;

VISTA la determinazione 9 ottobre 2017, n. G13639 *“Gruppo di Lavoro per la promozione e la tutela della salute degli immigrati, di cui alla determinazione n. G05425/17. Sostituzione membro”*;

VISTO il documento tecnico *“Disposizioni per l'applicazione delle norme per l'accesso al Servizio Sanitario Regionale dei cittadini stranieri e comunitari”* elaborato con il contributo del sopra citato Gruppo di Lavoro;

RITENUTO di approvare il documento tecnico *“Disposizioni attuative delle norme per l'accesso al Servizio Sanitario Regionale dei cittadini stranieri e comunitari”*, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare il documento tecnico *“Disposizioni attuative delle norme per l'accesso al Servizio Sanitario Regionale dei cittadini stranieri e comunitari”*, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente la DGR del 5 dicembre 2000, n. 2444 *“Approvazione Linee Guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.”* e la DGR del 17 settembre 2010, n. 397 *“Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea. Approvazione della Guida pratica per gli operatori socio sanitari della Regione Lazio.”*.

La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A



**REGIONE
LAZIO**

Disposizioni attuative delle norme per l'accesso al Servizio Sanitario Regionale dei cittadini stranieri e comunitari

Indice

1 Premessa	3
2 ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA	4
2.1 Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia	4
2.1.1 Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale	4
2.1.2 Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale	8
2.1.3 Cittadini stranieri non iscrivibili al SSR	10
2.2 Cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (STP)	11
3 ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA	13
3.1 Cittadini comunitari con diritto di iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale ..	13
3.2 Cittadini comunitari con diritto di iscrizione volontaria al SSR	15
3.3 TEAM e formulari	17
3.4 Cittadini UE non iscrivibili al SSR in condizione di fragilità sociale (ENI)	18
Tavole Sinottiche	20
Cittadini Stranieri (extra-UE)	20
Cittadini Comunitari (UE)	23

1 PREMESSA

Questo documento sostituisce e integra le **Linee Guida** per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti all'Unione Europea (DGR n. 2444 del 2000) e la **Guida Pratica** per gli operatori dell'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti all'Unione Europea (DGR n. 397 del 2010) della Regione Lazio.

L'obiettivo è di fornire agli operatori amministrativi e sanitari uno strumento di lavoro integrato e aggiornato, per potenziare e migliorare l'erogazione dei servizi sanitari a tutela della salute della popolazione migrante e di quanti vivono nella Regione Lazio. Questo documento vuole anche essere un puntuale strumento di governo regionale per rendere omogeneo il diritto all'assistenza e ridurre disuguaglianze nell'accesso ai servizi.

Per **stranieri** si intendono i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.), alla Confederazione Svizzera e gli apolidi.

Per cittadini **comunitari** si intendono coloro che appartengono ai 27 Stati dell'Unione Europea.

L'ingresso sul territorio italiano del cittadino straniero è subordinato alla previa acquisizione di un visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel Paese di provenienza. Il visto determina il motivo del soggiorno sul territorio italiano e il relativo permesso di soggiorno (pds) sarà rilasciato dalla Questura territorialmente competente.

I cittadini stranieri provenienti dai Paesi indicati nel Box a pag. 4, che intendono fare ingresso sul territorio italiano per motivi di turismo, sono esentati dall'obbligo di acquisizione del visto. Diversamente, coloro che provengono da paesi dai quali è richiesto il visto e ne sono sprovvisti sono da considerarsi, sin dal loro ingresso sul territorio nazionale, irregolarmente presenti, ad eccezione di coloro che manifestano l'intenzione di chiedere protezione internazionale.

2 ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

2.1 Cittadinistranieriregolarmente soggiornanti in Italia

Per cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia si intende la persona in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura territorialmente competente. Questo principio rimane valido anche in presenza del documento (ricevuta) che attesti l'avvio della procedura per il primo rilascio del pds, come anche in fase di rinnovo dello stesso, sino a definizione del procedimento.

È regolarmente soggiornante sul territorio anche il titolare di visto di ingresso che non è tenuto a richiedere il rilascio del relativo titolo di soggiorno, così come lo straniero proveniente da paesi esenti visto, per i primi 90 giorni dall'arrivo.

Non tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti possono iscriversi al Servizio Sanitario Regionale (SSR) e si rimanda ai paragrafi successivi per le indicazioni e i requisiti richiesti.

Elenco dei Paesi i cui cittadini sono esentati dal visto per soggiorni inferiori a 90 giorni (es. TURISMO)

I cittadini dei seguenti Paesi, entità e autorità territoriali sono esenti dall'obbligo di visto d'ingresso, per soggiorni di durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, per turismo, missione, affari, invito, motivi religiosi, transito, trasporto, gara sportiva e studio:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, RAS di Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malaysia, RAS di Macao, Macedonia del Nord, Isole Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Nauru, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Regno Unito, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Per quanto riguarda Taiwan l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d'identità.

Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia, Ucraina l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava) sono esclusi dal beneficio dell'esenzione dal visto.

I cittadini di San Marino e Santa Sede sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso.

Per i cittadini del Regno Unito l'esenzione dall'obbligo di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni si applica anche in caso di attività lavorativa retribuita.

Fonte: Sito Ministero affari esteri e cooperazione internazionale (ultima visita 12 dicembre 2022)

Assistiti del Regno Unito

Dal 31 gennaio 2020, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE. In Italia per quanto riguarda l'assistenza sanitaria per soggiorni di breve durata, l'accesso alle cure medicalmente necessarie in ragione del temporaneo soggiorno è assicurato agli assistiti dell'NHS (*National Health Service* - Servizio Sanitario Nazionale) britannico attraverso l'esibizione di:

- formulari S1 o S2 (con accesso secondo le modalità previste dal formulario stesso);
- tessera europea d'assicurazione malattia (European Health Insurance Card - EHIC), Global Health Insurance Card (GHIC) o relativi certificati sostitutivi provvisori emessi dall'istituzione sanitaria britannica. Tali attestati danno accesso alle cure urgenti e a tutte le cure ritenute necessarie, comprese prestazioni legate a patologie croniche, pregresse e cure vitali.

In caso di mancata esibizione della tessera o di tessera scaduta, sia l'assistito o la struttura sanitaria possono richiedere il certificato sostitutivo della stessa contattando l'autorità competente.

Le ASL, così come le loro omologhe britanniche, non sono tenute a verificare se l'assistito è destinatario dell'Accordo di Recesso o dell'Accordo sul Commercio e la Cooperazione, ma semplicemente se l'attestato di cui è in possesso è in corso di validità.

Fonte: Nota del Ministero della Salute, Direzione Generale della programmazione sanitaria - Ufficio 8 Prot. 19514-P-04/10/2022

2.1.1 Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale

L'articolo 34 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs n.286/98 e ss.mm.ii.) stabilisce la tipologia dei permessi di soggiorno che danno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.

Se il cittadino straniero è in possesso di un titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria, la Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente deve procedere all'iscrizione al SSR, senza la verifica di ulteriori requisiti. I cittadini stranieri iscritti al SSR hanno diritto, a parità di condizioni con il cittadino italiano, a tutte le forme di assistenza sanitaria previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

L'iscrizione al SSR, di norma, ha la stessa durata del permesso di soggiorno e si estende ai familiari a carico. Alla scadenza, il cittadino che ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno deve rivolgersi nuovamente all'ASL di competenza territoriale per rinnovare l'iscrizione, che non scade nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. Considerati i tempi di rinnovo e dovendo comunque garantire la continuità dell'assistenza, con la ricevuta della richiesta di rinnovo si procede all'iscrizione **per un anno**, eventualmente rinnovabile, anno per anno, fino all'acquisizione del nuovo permesso di soggiorno.

Hanno diritto all'iscrizione al SSR gli stranieri con un visto, con la richiesta di permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno per:

- 1) lavoro subordinato, anche stagionale;
- 2) lavoro autonomo;
- 3) attesa occupazione (inoccupati e disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego);

Attenzione

Lo svolgimento di una regolare attività lavorativa dà sempre diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, indipendentemente dal motivo riportato sul permesso di soggiorno.

La certificazione che attesta l'attività lavorativa si rende necessaria solo nell'ipotesi in cui lo straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno che non dà diritto all'iscrizione obbligatoria (ad es. studenti lavoratori, parroci, ecc.)

- 4) religiosi che svolgono attività lavorativa (es. parroci);
- 5) genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore;
- 6) attesa regolarizzazione (c.d. "sanatoria");
- 7) possessori di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- 8) ricerca scientifica con contratto di lavoro in Italia (hanno diritto all'iscrizione obbligatoria se vengono versate le addizionali regionali IRPEF e/o IRAP);
- 9) motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia prima del 5/11/2008);
- 10) familiari di cittadino italiano;
- 11) familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR;
- 12) attesa adozione;
- 13) affidamento, compresi i minori stranieri non accompagnati (MSNA);
- 14) donna in gravidanza (precedentemente non in regola con il soggiorno) e per i 6 mesi successivi alla nascita del bambino cui provvede, esteso anche all'altro genitore;
- 15) residenza elettiva con titolarità di pensione italiana;
- 16) motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio (esempio: figli di genitori in regola, minori non accompagnati divenuti maggiorenni);
- 17) motivi di studio, qualora siano studenti che svolgano attività lavorativa;
- 18) richiesta di cittadinanza;
- 19) minori soggiornanti per brevi periodi per recupero psico-fisico, giunti tramite Associazioni di volontariato legalmente riconosciute;
- 20) minori a carico di studenti iscritti volontariamente al SSR;
- 21) minori figli di genitori senza permesso di soggiorno;

Iscrizione Minori

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione N.25/E del 7 giugno 2022, ripresa in successione dal Ministero della salute (nota n. 013323 del 23 giugno 2022) e dalla Regione Lazio (nota n. 0624530 del 24 giugno 2022), ha definito la procedura per l'acquisizione da parte delle ASL del codice fiscale del minore figlio di genitori senza permesso di soggiorno o minore non accompagnato e successiva iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR).



La ASL che riceve la richiesta deve trasmettere, anche per via telematica, all'Agenzia delle Entrate competente per territorio (in base a Accordi/Protocolli d'intesa tra ASL e Agenzia delle Entrate), tramite modello anagrafico "AA4/8- Domanda di attribuzione codice fiscale", la richiesta di attribuzione del codice fiscale del minore straniero figlio di genitori senza permesso di soggiorno o del minore non accompagnato come *"richiesta per soggetto terzo, indicando come tipologia del richiedente il codice 17"*. La ASL deve anche allegare una propria dichiarazione che attesti la motivazione della richiesta di codice fiscale e la corrispondenza dei dati indicati dalla stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l'iscrizione al SSR.

L'Agenzia delle Entrate effettua la ricerca preventiva negli archivi dell'Anagrafe Tributaria e, una volta generato il codice fiscale, lo inserisce nel sistema TS (Tessera Sanitaria) e lo trasmette alla ASL richiedente che iscrive il beneficiario e lo comunica a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura d'accoglienza.

Esenzione ticket

X23 – Iscritti SSR ex STP e ENI con meno di 6 anni

X24 – Minori non accompagnati fino al compimento del 18° anno di età (anche italiani)

X01 – Minori dai 6 anni a <18 anni iscritti ex STP a seguito di dichiarazione di indigenza per la specifica prestazione

- 22) apolidi;
- 23) asilo politico/rifugiato/protezione sussidiaria;
- 24) protezione umanitaria/protezione speciale;
- 25) casi speciali (particolare sfruttamento lavorativo, vittime di violenza domestica, situazioni di eccezionale calamità, atti di particolare valore civile);
- 26) richiesta di protezione internazionale (anche Convenzione di Dublino);

Richiedenti protezione internazionale

Indipendentemente dalla durata dei documenti (cedolino, modulo C3, attestato nominativo, permesso di soggiorno, ricorso cartaceo), la durata dell'iscrizione è annuale (12 mesi), rinnovabile di ulteriori 12 mesi. L'iscrizione è garantita anche in fase di eventuale ricorso, fino alla definizione della procedura.

Il richiedente deve essere iscritto nella ASL di residenza o del luogo di effettiva dimora riportato sulla documentazione in possesso o, nel caso tale indicazione fosse mancante, del domicilio autodichiarato.

Nel caso in cui il richiedente protezione internazionale risulti in anagrafe sanitaria con indirizzo di altro Comune o Regione o, comunque, con problematiche relative alla valorizzazione dei campi "residenza" e "domicilio", è possibile acquisire una dichiarazione di domicilio e procedere all'iscrizione utilizzando la deroga "protezione internazionale".

Nelle more dell'iscrizione al SSR, i richiedenti protezione internazionale possono essere assistiti attraverso il codice STP (D.lgs. 142/15 art. 21).

Esenzione ticket

E06 – Richiedente asilo che non produce reddito, esenzione valida fino a conclusione dell'iter di riconoscimento.

- 27) detenuti o internati con o senza pds, compresi coloro sottoposti a misure alternative alla pena;
 28) motivi di giustizia;
 29) cure mediche art. 19 del D.lgs. 286/98.

Permessi per cure mediche

Cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. d) del D.Lgs 286/98 e dell'art. 28, comma 1 lett. c) DPR 394/99 alle "donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono". Questo permesso di soggiorno prevede l'iscrizione obbligatoria al SSR per il bambino e per i genitori del neonato sino a sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. d-bis) D.Lgs 286/1998 e successive modifiche: agli "stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese d'origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSR, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il Questore rilascia il permesso di soggiorno per cure mediche per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo sul territorio nazionale".

Attenzione

Il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs 286/98 (persone che vengono in Italia dall'estero con un visto per cure mediche) non dà diritto all'iscrizione al SSR.

In tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno per il quale è prevista l'iscrizione obbligatoria, la ASL territorialmente competente deve procedere all'iscrizione al SSR senza la verifica di ulteriori requisiti.



Nel caso in cui, al momento della richiesta d'assistenza sanitaria, il cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale non abbia ancora provveduto all'iscrizione formale al SSR, le strutture sanitarie, previa verifica del possesso dei documenti necessari, devono provvedere, per il tramite dei competenti uffici delle ASL, all'iscrizione d'ufficio al SSR e all'erogazione dell'assistenza sanitaria. Il possesso di un regolare titolo di soggiorno fa retroagire il diritto all'iscrizione obbligatoria alla data di ingresso in Italia.

L'iscrizione al SSR non decade:

- in fase di rinnovo del permesso di soggiorno;
- in caso di diniego del permesso di soggiorno se il cittadino straniero ha fatto ricorso, fino alla definizione della procedura amministrativa.

I cittadini stranieri iscritti al SSR hanno diritto all'assistenza sanitaria all'estero (temporaneo soggiorno, lavoro, cure, ...) a parità di condizioni con il cittadino italiano attraverso la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) o modelli specifici. Fanno eccezione alcuni permessi di soggiorno validi solo sul territorio nazionale (ad esempio: cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, d e d bis; situazione di eccezionale gravità; profughi ucraini; ecc.).

Esenzione ticket

I cittadini stranieri possono beneficiare delle stesse esenzioni dei cittadini italiani, compresa l'esenzione **F01**, applicabile sulla singola impegnativa e valida per tutti i detenuti, internati o sottoposti a misure alternative alla pena, italiani e stranieri. Si aggiunge a queste, per i cittadini non comunitari provenienti dall'Ucraina, l'esenzione **X22** (valida in base a specifiche indicazioni ministeriali, attualmente fino al 31 dicembre 2024).

2.1.2 Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale

I cittadini stranieri con un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi che non dà diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa con un istituto italiano o estero, valida sul territorio nazionale o, in alternativa, possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023.

Contributo richiesto e contributo forfettario

Il **contributo** richiesto viene calcolato in base al reddito conseguito nell'anno precedente in Italia o all'estero.

Tale contributo si calcola applicando: l'aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28; l'aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di € 51.645,69. In ogni caso l'importo non potrà essere inferiore a € 2.000,00. Nei casi di permesso di soggiorno per motivi di studio, motivi religiosi e per le persone collocate alla pari è previsto, con le stesse caratteristiche di durata, un contributo forfettario: motivi di studio, il contributo forfettario pari a € 700,00 è previsto qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani; qualora ci fosse un reddito diverso da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani si applicano le aliquote per livelli di reddito. Per persone presenti per motivi religiosi il contributo forfettario è pari a € 700,00. Per le persone collocate alla pari, il contributo è di € 1.200,00.

Il contributo forfettario non si applica in caso di estensione della tutela anche per familiari a carico. In questo caso si applica il contributo minimo previsto (€ 2.000,00). Per i minori a carico non è previsto alcun contributo in quanto hanno diritto all'iscrizione obbligatoria.

Si precisa che gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio, per motivi religiosi o collocati alla pari hanno titolo all'iscrizione volontaria anche se presenti nel territorio per un periodo inferiore a tre mesi.

L'iscrizione volontaria ha le stesse condizioni (prestazioni, esenzioni, ...) previste per l'iscrizione obbligatoria, ha durata annuale (**anno civile**), è valida dal momento in cui, a seguito del pagamento, si perfeziona l'iter presso la ASL territorialmente competente con la scelta del medico, termina il 31 dicembre dello stesso anno e non è frazionabile. L'iscrizione volontaria si estende ai familiari a carico regolarmente presenti in Italia.

Norma transitoria

- Chi ha effettuato il versamento nell'anno 2023 riferito al 2024 con i precedenti importi, non è tenuto a integrare la somma e l'iscrizione vale per tutto il 2024.
- Chi ha effettuato il versamento nell'anno 2024 con i precedenti importi ed ha formalizzato l'iscrizione al SSR, il contributo non potrà essere imborso, l'iscrizione vale i primi 3 mesi e se si è interessato a mantenere l'iscrizione per l'intero anno si deve conguagliare la quota.
- Qualora si sia effettuato il versamento nell'anno 2024 con i precedenti importi ma non si è formalizzata l'iscrizione al SSR è possibile richiedere il rimborso.
- Il versamento nella **Regione Lazio** deve essere effettuato esclusivamente usando il **modello F24**, indicando codice **tributo 8846**, il codice regionale **08** e la causale e l'anno a cui si riferisce il contributo.
- In fase transitoria, per chi ha fatto il versamento con le nuove quote ma utilizzando il vecchio ccp regionale, è possibile l'iscrizione al SSR.
- Per il 2025 valgono puntualmente le norme introdotte, senza eccezioni. Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni.

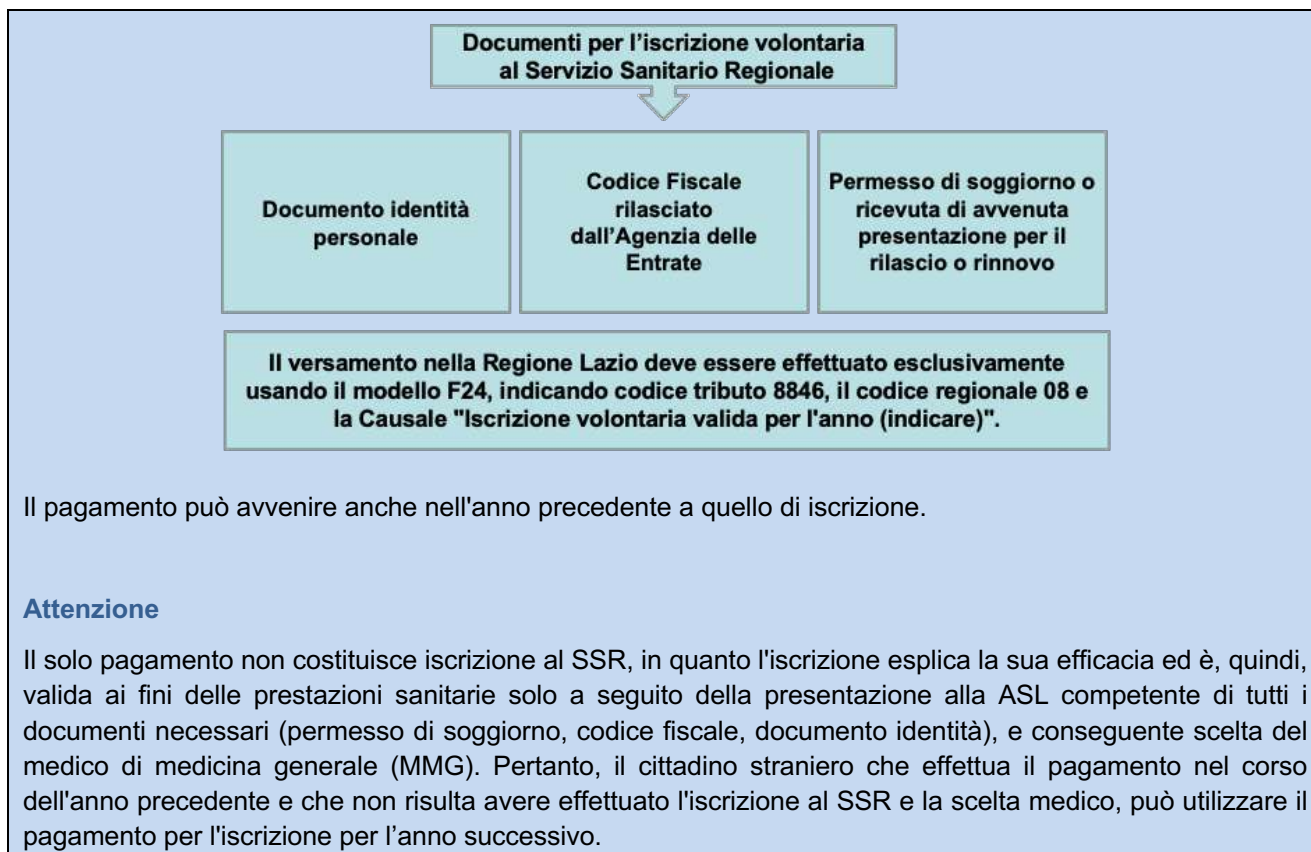
Fonte: Nota della Regione Lazio n. 0242153 del 21 febbraio 2024

Permessi di soggiorno che consentono l'iscrizione volontaria al SSR

Viene di seguito riportato l'elenco di titoli di soggiorno che consentono l'iscrizione volontaria:

- motivi di studio. Fanno eccezione, in quanto hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, coloro che svolgono una regolare attività lavorativa, coloro che erano precedentemente iscritti a titolo obbligatorio come figli di stranieri regolarmente soggiornanti e minori non accompagnati diventati maggiorenni;
- residenza elettiva;

- motivi religiosi, ad eccezione di coloro che dimostrino di avere una regolare attività lavorativa (iscrizione obbligatoria);
- stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
- familiari ultrasessantacinquenni con domanda di ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008. Fanno eccezione, e hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, coloro che sono entrati prima di tale data, coloro che al momento dell'ingresso in Italia avevano meno di 65 anni e i genitori di cittadini italiani;
- dipendenti di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR;
- altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanti hanno diritto all'iscrizione obbligatoria.



Fonte: Regione Lazio nota prot. n. 0790942 del 7 ottobre 2019 e n. 0242153 del 21 febbraio 2024

2.1.3 Cittadini stranieri non iscrivibili al SSR

Soggiorni inferiori a tre mesi

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (ad esempio per motivi di turismo, affari, ecc.) non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria né volontaria al SSR. A costoro vengono comunque assicurate le prestazioni sanitarie di elezione e le prestazioni ospedaliere urgenti (di pronto soccorso, ambulatoriali, in regime di ricovero ordinario o di *day hospital*), per le quali devono essere corrisposte per intero le tariffe determinate dalla Regione.

Ingresso in Italia per cure mediche

Permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 286/1998: "Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità di vitto e alloggio in Italia per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse".

Questo permesso di soggiorno non consente l'iscrizione al SSR, ha una validità pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

Le spese sono a carico del soggetto interessato. È possibile anche un trasferimento per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri (spese sanitarie a carico dello Stato) oppure un trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni (spese sanitarie a carico delle Regioni, preventivamente autorizzate).

Attenzione

Il PDS rilasciato ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.286/98 si differenzia dai **PDS rilasciati ai sensi dell'articolo 19 comma 2 lett. d) e d-bis) del D.Lgs. n.286/98**, recanti peraltro la medesima dicitura.

Questi ultimi, infatti, sono rilasciati su presentazione di specifica documentazione sanitaria (grave condizione sanitaria o gravidanza) e **consentono l'iscrizione obbligatoria al SSR**.

2.2 Cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (STP)

Le persone non in regola con le norme relative all'ingresso e/o al soggiorno sul territorio italiano sono coloro che non hanno un titolo di soggiorno valido: assenza di permesso di soggiorno, permesso scaduto e non rinnovato, visto d'ingresso scaduto. I cittadini che provengono da paesi esenti da visto sono considerati regolarmente soggiornati fino a tre mesi dal loro arrivo.

Coloro che sono irregolarmente soggiornanti non sono iscrivibili al SSR ma hanno comunque accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio, come previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 286/98, a salvaguardia della propria salute e della salute collettiva. A tal fine, dovranno richiedere ai servizi sanitari preposti un codice denominato **"STP" (Straniero Temporaneamente Presente)** valido **sei mesi** su tutto il territorio nazionale, rinnovabile finché lo straniero permane sul territorio nazionale in condizione di irregolarità.

Come ricevere il Codice STP e documentazione necessaria

Presso gli Uffici delle ASL e delle altre strutture sanitarie preposte (CUP o ufficio stranieri di ospedali, policlinici universitari, IRCSS, ecc.), è possibile richiedere il codice STP (codice alfanumerico a 16 caratteri che identifica la Regione e la struttura che lo rilascia). Il codice STP viene rilasciato a seguito di una dichiarazione di indigenza e della presentazione di un documento di identità; in assenza di documento è sufficiente una dichiarazione dei dati anagrafici.

Il codice STP è rilasciato attraverso il sistema regionale ASUR. La presenza di un codice fiscale sulla scheda anagrafica non pregiudica il rilascio del codice STP allo straniero irregolarmente soggiornante. I dati registrati dalla ASL/struttura sanitaria sono riservati e possono essere comunicati solo su richiesta ufficiale scritta da parte dell'autorità giudiziaria.

Il codice STP può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato per accedere, per esempio, alle prestazioni di prevenzione (screening, vaccinazioni, ecc.).

A quali prestazioni dà diritto il codice STP

Attraverso il codice STP si ha diritto:

- alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti (non differibili, se non con danno per la vita o per la salute) o comunque essenziali (relative a patologie non pericolose nell'immediato, ma che col tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischi per la vita), ancorché continuative (ciclo terapeutico e riabilitativo completo), per malattia e infortunio;
- ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

- 1) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- 2) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;
- 3) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- 4) gli interventi di profilassi internazionale;
- 5) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
- 6) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.

Di fatto il codice STP dà accesso alle prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (DPCM 12 gennaio 2017, art. 63).

La DGR n.427/2005 recante "Assistenza protesica per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP)", ha istituito un percorso amministrativo per consentire anche a questi soggetti di poter fruire di ausili e dispositivi protesici.

L'assistenza protesica è, infatti, da considerarsi tra le cure essenziali, ma di fatto sussistono ostacoli per la sua fruizione in quanto gli immigrati irregolari non presentano i requisiti previsti per il riconoscimento dell'invalidità.

La delibera consente, pertanto, l'effettiva fruizione di questo tipo di assistenza, a condizione che l'evento morboso o traumatico sia avvenuto durante la permanenza dello straniero sul territorio regionale, che lo straniero sia ricoverato presso una struttura ospedaliera regionale e che la mancata fornitura di ausili e dispositivi protesici/ortesici renda impossibile la dimissione ospedaliera.

Attraverso lo specifico modulo (**STPap**) è possibile avviare tale richiesta. Qualora permangano le condizioni di salute (certificate dal medico) che hanno consentito il rilascio del modello STPap, lo stesso modello può essere utilizzato anche per eventuali prescrizioni future di ausili, protesi o ortesi.

Attenzione

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno **non può comportare alcun tipo di segnalazione** all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Partecipazione alla spesa (Ticket)

Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa (ticket).

Esoneri ed esenzioni

Si è esonerati dal pagamento per le seguenti prestazioni (a parità di condizione con i cittadini italiani):

- prestazioni di primo livello anche ad accesso diretto (esempio: ambulatori STP, SerD, DSM, consultori familiari, ecc...);
- prestazioni di urgenza erogate in pronto soccorso;
- gravidanza e maternità;
- interventi di prevenzione collettiva (vaccinazioni, screening, prevenzione HIV);
- patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (le esenzioni per patologia si possono ottenere presso l'Ufficio Esenzioni della ASL mostrando un certificato di struttura pubblica attestante la patologia).

Esenzioni specifiche per titolari di codice STP

- **E08:** applicabile agli stranieri con più di 65 anni. L'esenzione è rinnovabile e la sua durata è coincidente con la validità del codice STP.
- **X01:** si applica sulla ricetta, a seguito di specifica dichiarazione di non possedere risorse sufficienti per il pagamento del ticket. L'esenzione è valida per la prestazione richiesta e per la "filiera" delle prestazioni conseguenti (vedi DCA Regione Lazio n. U00366 del 31/10/2014).

3 ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

3.1 Cittadini comunitari con diritto di iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i cittadini dell'Unione Europea non sono più tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure.

Il cittadino comunitario, in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, è tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente.

Il cittadino comunitario ha diritto di iscrizione al SSR, unitamente ai familiari (anche non cittadini dell'Unione), a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia, nei seguenti casi:

- lavoratori subordinati o autonomi:
 - iscrizione a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo (con verifica annuale della persistenza dei requisiti per l'iscrizione, fino al conseguimento dell'attestato di soggiorno permanente);
 - iscrizione al SSR per la durata del rapporto di lavoro se questo è a tempo determinato. Per i contratti a tempo determinato di durata superiore all'anno è prevista la verifica annuale della persistenza dei requisiti;
 - per i lavoratori stagionali, l'iscrizione può essere effettuata anche per periodi inferiori a 3 mesi;
- familiari, anche non cittadini dell'Unione, di lavoratori subordinati o autonomi con iscrizione al SSR di pari durata dell'iscrizione del familiare lavoratore;
- familiari di cittadino italiano iscritto;

Per familiari si intendono: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione equiparata al matrimonio; i discendenti diretti minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; genitore proprio o del coniuge a carico.

- genitori comunitari di cittadini italiani: iscrizione al SSR con validità annuale, rinnovabile fino all'acquisizione dell'attestato di soggiorno permanente;
- residenti in possesso di attestato di soggiorno permanente, o coloro che hanno maturato cinque anni di residenza in Italia. Tale diritto si matura individualmente con l'unica eccezione dei figli minori, che sono inseriti nello stesso attestato del genitore: iscritti al SSR a tempo indeterminato senza la verifica di ulteriori requisiti;
- vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale: sono iscritte al SSR a seguito di presentazione della documentazione che ne attesti l'adesione per tutta la durata del programma di assistenza;
- detenuti, internati, persone sottoposte a misure alternative alla pena: iscrizione per la durata della pena;
- minori affidati a istituti o a famiglie;
- minori con genitori titolari di codice ENI (iscrizione valida fino al compimento del diciottesimo anno di età, ma in mancanza di residenza va confermata annualmente);

Esenzione ticket

X23 – Iscritti SSR ex ENI con meno di 6 anni

X24 – Minori non accompagnati (anche italiani in affido)

X01 – Minori da 6 anni a <18 anni iscritti ex ENI (dichiarazione di indigenza)

F01 - applicabile sulla singola impegnativa e valida per i detenuti, internati o sottoposti a misure alternative alla pena.

- cittadini comunitari in stato di disoccupazione involontaria dopo aver lavorato meno di 1 anno in Italia e i loro familiari. Iscrizione per 1 anno;
- cittadini comunitari in stato di disoccupazione involontaria dopo aver lavorato per più di 1 anno in Italia e i loro familiari. Iscrizione finché permane lo stato di disoccupazione;
- cittadini comunitari in stato di disoccupazione involontaria iscritti a un corso di formazione professionale e i loro familiari. Iscrizione per l'intera durata del corso;
- cittadini comunitari già lavoratori subordinati o autonomi, temporaneamente inabili a seguito di malattia o infortunio. Iscrizione per l'intera durata dello stato di malattia o infortunio;
- cittadini comunitari iscritti nelle liste di mobilità. Iscrizione per l'intera durata della mobilità.

Titolari di formulari comunitari

A diverse condizioni, potranno esseri iscritti al SSR i titolari dei formulari comunitari rilasciati da istituzioni estere: E106/S1 (lavoratore distaccato, frontaliero, familiare, studente); E109/S1 (familiare, residente in Italia, di lavoratore occupato in un altro stato membro); E120/S1 (richiedente la pensione, familiare del richiedente la pensione); E121/S1 (titolare di pensione, familiare di titolare di pensione). L'iscrizione al SSR vale per la durata della validità indicata nel formulario, mentre la TEAM, per le cure all'estero, deve essere rilasciata dal Paese di provenienza.

3.2 Cittadini comunitari con diritto di iscrizione volontaria al SSR

I cittadini dell'Unione residenti in Italia, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR e non esibiscono attestati di diritto, sono tenuti ad avere una copertura sanitaria attraverso un contratto di assicurazione privata o attraverso l'iscrizione volontaria al SSR.

L'assicurazione privata deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia con indicazione della decorrenza e della scadenza;
- coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso.

Inoltre, viene richiamata la necessità che l'interessato presenti una traduzione in italiano della polizza assicurativa.

In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, i cittadini dell'Unione che hanno la residenza anagrafica possono provvedere alla copertura sanitaria attraverso **l'iscrizione volontaria al SSR**. Per i cittadini comunitari iscritti a un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria, si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio. L'iscrizione volontaria può essere effettuata con il versamento degli importi previsti dalla Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (identici a quelli previsti per i cittadini stranieri) e decorre dal momento della conclusione dell'iter presso la ASL di competenza ed ha validità per l'anno civile in corso.

Dove e come iscriversi volontariamente al SSR

L'iscrizione volontaria al SSR si riferisce all'anno civile (1 gennaio-31 dicembre), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

Per iscriversi volontariamente al SSR occorre corrispondere un contributo annuale calcolato sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia o all'estero. Tale contributo si calcola applicando: l'aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28; l'aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di €. 51.645,69. In ogni caso l'importo non potrà essere inferiore a € 2.000,00.

In mancanza di attestati di diritto, nei casi di soggiorno per motivi di studio, motivi religiosi e per le persone collocate alla pari è previsto, con le stesse caratteristiche di durata, un contributo forfettario: motivi di studio, il contributo forfettario pari a € 700,00 è previsto qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani; qualora ci fosse un reddito diverso da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani si applicano le aliquote per livelli di reddito. Per persone presenti per motivi religiosi il contributo forfettario è pari a € 700,00. Per le persone collocate alla pari, il contributo è di € 1.200,00.

Il contributo forfettario non si applica in caso di estensione della tutela anche per familiari a carico. In questo caso si applica il contributo minimo previsto (€ 2.000,00). Per i minori a carico non è previsto alcun contributo in quanto hanno diritto all'iscrizione obbligatoria.

Norma transitoria

- Chi ha effettuato il versamento nell'anno 2023 riferito al 2024 con i precedenti importi, non è tenuto a integrare la somma e l'iscrizione vale per tutto il 2024.
- Chi ha effettuato il versamento nell'anno 2024 con i precedenti importi ed ha formalizzato l'iscrizione al SSR, il contributo non potrà essere imborso, l'iscrizione vale i primi 3 mesi e se si è interessato a mantenere l'iscrizione per l'intero anno si deve congruare la quota.
- Qualora si sia effettuato il versamento nell'anno 2024 con i precedenti importi ma non si è formalizzata l'iscrizione al SSR è possibile richiedere il rimborso.
- In fase transitoria, per chi ha fatto il versamento con le nuove quote ma utilizzando il vecchio ccp regionale, è possibile l'iscrizione al SSR.
- Per il 2025 valgono puntualmente le norme introdotte, senza eccezioni. Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni.

Fonte: Nota della Regione Lazio n. 0242153 del 21 febbraio 2024

Il contributo nella **Regione Lazio** deve essere effettuato esclusivamente usando il **modello F24**, indicando **codice tributo 8846**, il **codice regionale 08** con Causale "Iscrizione volontaria valida per l'anno (indicare)". Si precisa che il pagamento può avvenire anche nell'anno precedente a quello di iscrizione. Il solo versamento del contributo non costituisce iscrizione al SSR in quanto questa esplica la sua efficacia ed è, quindi, valida ai fini delle prestazioni sanitarie, solo a seguito della presentazione alla ASL competente di tutti i documenti necessari (codice fiscale, documento d'identità), e conseguente scelta del medico di medicina generale (MMG). Il cittadino comunitario che effettua il pagamento nel corso dell'anno precedente, e non risulta avere terminato l'iter presso l'ASL di competenza territoriale e scelto il medico, può utilizzare il pagamento per l'iscrizione per l'anno successivo.

A cosa dà diritto l'iscrizione volontaria

L'iscrizione volontaria dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSR sul territorio nazionale, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

3.3 TEAM e formulari

Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM)

La **Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM)** permette ai cittadini dell'Unione Europea (UE) e dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) di ottenere le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, usufruendo delle cure 'medicalmente necessarie' (non rinviabili e che non siano comunque lo scopo del viaggio) in relazione alla durata del soggiorno temporaneo e alla natura delle prestazioni, con accesso diretto agli erogatori (medico di medicina generale, ricovero ospedaliero, visite specialistiche, analisi cliniche ecc.). Ad esempio le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza ed eventualmente al parto qualora non programmato (urgente, prematuro). Per l'evento parto programmato è necessario richiedere il modello E 112/S2. L'interruzione di gravidanza è garantita solamente se medicalmente necessaria.

Le prestazioni sanitarie previste per la TEAM sono erogate alle stesse condizioni dei cittadini italiani con il pagamento degli eventuali ticket. Il cittadino UE-SEE presente sul territorio italiano per turismo o cure non ha diritto all'iscrizione al SSR. Se non è titolare della TEAM o di altro modello rilasciato dall'istituzione competente del Paese di origine, **è tenuto al pagamento per intero delle tariffe** relative a tutte le prestazioni ricevute. La TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all'estero per cure di alta specializzazione (cure programmate).

Ingresso per cure programmate

Un cittadino comunitario residente nel proprio paese può decidere di essere curato in altro paese dell'Unione, ma per poterlo fare a carico della propria Istituzione sanitaria deve chiedere una specifica autorizzazione (in genere il Paese d'appartenenza valuta l'assoluta necessità dell'intervento, l'impossibilità che possa essere eseguito in patria o per inadeguatezza delle strutture o per liste d'attesa definite inconciliabili con la necessità di cura). Il cittadino comunitario deve avere un Formulario comunitario (Modello S2 o ex E112) che lo autorizzi a trasferirsi in Italia per ricevere cure adeguate al caso clinico, ovvero per ottenere cure programmate durante il periodo di validità indicato nel formulario stesso. Questo Modello non dà diritto all'iscrizione, obbligatoria o volontaria, al SSR.

3.4 Cittadini UE non iscrivibili al SSR in condizione di fragilità sociale (ENI)

Chi sono

I cittadini dell'Unione Europea, non residenti presenti sul territorio nazionale, che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria o volontaria al SSR e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (vale a dire che non hanno diritto al rilascio di attestati quali i modelli S1 e S2 o TEAM), sono tenuti a pagare la prestazione che viene loro erogata. Se impossibilitati a pagare la prestazione perché indigenti dovranno autocertificare alla ASL l'assenza dei requisiti assistenziali e autodichiarare la propria condizione di indigenza.

Come ricevere il codice ENI

Presso gli Uffici delle ASL e delle altre strutture sanitarie preposte (CUP o ufficio stranieri di ospedali, policlinici universitari, IRCSS, ecc.), è possibile richiedere il codice ENI (Europeo Non Iscritto) previa la lettura e la sottoscrizione di una **nota informativa** nella quale sono sinteticamente elencate (in cinque lingue: inglese, francese, rumeno, polacco e bulgaro) le modalità con le quali nella Regione Lazio viene garantita l'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari. Il codice ENI (codice alfanumerico a 16 caratteri che identifica la struttura che lo rilascia) vale solo sul territorio della Regione Lazio, dura 6 mesi ed è rinnovabile qualora persistano le condizioni che ne hanno consentito il rilascio. La presenza di un codice fiscale sull'anagrafe sanitaria unica regionale (ASUR) non pregiudica il rilascio del codice ENI. I dati registrati dalla ASL/struttura sanitaria sono riservati e possono essere comunicati solo su richiesta ufficiale scritta da parte dell'autorità giudiziaria.

Documentazione necessaria

- 1) Copia del documento di riconoscimento del Paese di provenienza
- 2) Dichiarazione, come da Circolare n. 328086 Regione Lazio del 9/6/2014, attestante che il soggetto:
 - è domiciliato da più di 3 mesi nella Regione Lazio;
 - non è residente sul territorio Italiano;
 - non è iscritto al Servizio Sanitario del Paese di provenienza;
 - non è in possesso di alcun tipo di copertura sanitaria (TEAM, Modello Comunitario...);
 - non è in possesso dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria o volontaria al Servizio Sanitario Regionale;
 - non è venuto in Italia per sottoporsi a cure mediche (in questo caso è necessario il modello E112/S2);
 - è in condizioni di povertà e fragilità sociale.

Successivamente al rilascio, la struttura sanitaria verificherà, a campione, presso il Paese di provenienza del cittadino comunitario, l'effettiva assenza di una copertura sanitaria. Qualora il cittadino risulti assistito, il codice ENI deve essere annullato e la prestazione addebitata allo Stato comunitario di provenienza. Se, incrociando le informazioni rese dal cittadino con i dati comunali o del sistema TS (tessera sanitaria), risultino incongruenze, le somme spese sono addebitate al cittadino comunitario.

A quali prestazioni dà accesso il codice ENI

Il codice ENI dà diritto:

- alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti (non differibili, se non con danno per la vita o per la salute) o comunque essenziali (relative a patologie non pericolose nell'immediato, ma che col tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischi per la vita), ancorché continuative (ciclo terapeutico e riabilitativo completo), per malattia e infortunio;
- ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

- la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
- cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.

Di fatto, i titolari di codice ENI hanno diritto di accedere alle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), in quanto equiparati ai titolari di codice STP (Accordo CSR/255/2012 e DPCM 12 gennaio 2017, art. 63). Il codice regionale ENI è utilizzato per la prescrizione e la registrazione delle prestazioni. Il codice può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato per accedere, per esempio, alle prestazioni di prevenzione (screening, vaccinazioni, ...).

Partecipazione alla spesa (Ticket)

Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa (ticket).

Esoneri ed esenzioni

I titolari di codice ENI sono esonerati dal pagamento per le seguenti prestazioni, a parità di condizioni con i cittadini italiani:

- prestazioni di primo livello ad accesso diretto, senza impegnativa (esempio: medicina generale, SerD, CSM, consultori familiari);
- prestazioni di urgenza erogate in pronto soccorso;
- gravidanza e maternità;
- interventi di prevenzione collettiva (vaccini, screening, prevenzione HIV);
- patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti: le esenzioni per patologia si possono ottenere presso l'ufficio esenzioni della ASL mostrando un certificato di struttura pubblica attestante la patologia (la prima visita per ottenere l'esenzione prevede il pagamento del ticket).

Esenzione Ticket

E07: titolare di codice ENI di età superiore a 65 anni

Il riconoscimento di una pensione di invalidità di per sé non dà diritto all'iscrizione al SSR; l'iscrizione dipende dalla tipologia del soggiorno.

Tavole Sinottiche

Cittadini Stranieri (extra-UE)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA			
Tipologia di soggiorno	Regime di accesso al SSR	Documenti da presentare	Periodo di validità
Permesso di soggiorno (o ricevuta di rilascio/rinnovo) per Lavoro subordinato, stagionale o autonomo; Attesa occupazione (con iscrizione al Centro per l'Impiego)	Iscrizione obbligatoria estesa ai familiari a carico	Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo Documento di identità Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora	Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno o di 1 anno (rinnovabile di anno in anno) in caso di richiesta di rinnovo
Svolgimento di regolare attività lavorativa (o titolare di pensione italiana) a prescindere dal tipo di Permesso di soggiorno (o ricevuta di rilascio/rinnovo)	Iscrizione obbligatoria estesa ai familiari a carico	Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo Documento di identità Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora Certificazione attestante l'attività lavorativa o pensione	Iscrizione per la durata del contratto di lavoro e della pensione o di 1 anno (rinnovabile di anno in anno) in caso di richiesta di rinnovo
Attesa regolarizzazione/emersione dal lavoro irregolare	Iscrizione obbligatoria (estesa ai figli minori)	Copia della ricevuta della domanda di emersione Documento di identità Codice fiscale (anche numerico)	Iscrizione temporanea, con rinnovo annuale, fino alla presentazione del permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno (o ricevuta di rilascio/rinnovo) per Motivi familiari/Coesione familiare (con esclusione dei familiari > 65 anni con ingresso in Italia successivo al 5/11/2008)	Iscrizione obbligatoria	Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo per motivi familiari Documento di identità Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora	Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno o di 1 anno (rinnovabile di anno in anno) in caso di richiesta di rinnovo
Permesso di soggiorno (o ricevuta di rilascio/rinnovo), per gravidanza (cure mediche art. 19, comma 2 lett. d del D.Lgs 286/98) e fino ai sei mesi successivi alla nascita (anche per l'altro genitore del bambino)	Iscrizione obbligatoria	Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo Documento di identità Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora	Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno (o ricevuta di rilascio/rinnovo) che versano in gravi condizioni di salute (cure mediche art. 19, c. 2, lett. d-bis del D.Lgs 286/98)	Iscrizione obbligatoria	Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo Documento di identità Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora	Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno anche in fase di rinnovo
Carta di soggiorno (o ricevuta di richiesta di rilascio o rinnovo) per Familiare di cittadino dell'Unione	Iscrizione obbligatoria	Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE o ricevuta Documento di identità Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora	Iscrizione per la durata della carta (a tempo indeterminato se permanente) o di 1 anno (rinnovabile di anno in anno) in caso di richiesta di rinnovo
Permesso di soggiorno (o ricevuta di rilascio o rinnovo) per Asilo politico/Rifugiato, Protezione sussidiaria, Casi speciali, Protezione speciale, Apolidia (motivi umanitari)	Iscrizione obbligatoria	Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo Codice Fiscale (anche numerico) Residenza o dichiarazione di effettiva dimora	Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno o di 1 anno (rinnovabile di anno in anno) in caso di richiesta di rinnovo

Permesso di soggiorno (o ricevuta di rilascio o rinnovo) per Richiesta di protezione internazionale	Iscrizione obbligatoria estesa ai familiari a carico	Un documento tra: permesso di soggiorno; cedolino; modulo C3; attestato nominativo; ricorso Codice Fiscale (anche numerico) Residenza o dichiarazione di effettiva dimora	Iscrizione per un anno, rinnovabile di anno in anno fino a definizione della procedura anche in caso di richiesta di rinnovo
Permesso di soggiorno (o ricevuta di rilascio o rinnovo) per Richiesta di cittadinanza	Iscrizione obbligatoria	Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo Documento di identità Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora	Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno o di 1 anno (rinnovabile di anno in anno) in caso di richiesta di rinnovo
Permesso di soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo - CESLP (o ricevuta di rinnovo)	Iscrizione obbligatoria	Permesso di soggiorno CESLP o ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno Documento di identità Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora	Iscrizione della durata del permesso di soggiorno rinnovabile di anno in anno in caso di richiesta di rinnovo
Permesso di soggiorno (o ricevuta di rilascio o rinnovo) per Giustizia o Motivi giudiziari	Iscrizione obbligatoria	Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora	Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno o di 1 anno (rinnovabile di anno in anno) in caso di richiesta di rinnovo
Detenuti, persone in semilibertà o sottoposte a misure alternative alla pena (anche privo di titolo di soggiorno)	Iscrizione obbligatoria	Attestazione dell'Istituto penitenziario o Provvedimento dell'autorità giudiziaria Codice Fiscale	Iscrizione per la durata dello stato di detenzione o delle misure alternative alla pena
Permesso di soggiorno (o ricevuta di rilascio/rinnovo) rilasciato al raggiungimento della maggiore età a coloro che erano già iscritti a titolo obbligatorio al SSR, riportante la dicitura Motivi di studio (vedi pag. 3, punto 16)	Iscrizione obbligatoria	Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo Documento di identità Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora	Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno
Minori non accompagnati presenti a qualsiasi titolo	Iscrizione obbligatoria	Decreto di affido o pre-affido Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rinnovo/conversione Codice Fiscale del minore Residenza o dichiarazione di effettiva dimora firmata dal tutore	Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno.
Minore in affidamento pre-adoittivo/adozione	Iscrizione obbligatoria	Documento di identità del genitore Codice Fiscale del minore Stato di famiglia /Documento attestante l'affido	A tempo indeterminato
Minore soggiornante per recupero psico-fisico	Iscrizione obbligatoria	Documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito di programmi solidaristici Documento di identità Codice Fiscale del minore Residenza o dichiarazione di effettiva dimora firmata dal tutore	Iscrizione per la durata del soggiorno
Minore privo di permesso di soggiorno figlio di persone straniere non regolarmente soggiornanti	Iscrizione obbligatoria	Documento che attesti le generalità del minore (atto di nascita o altro documento, anche scaduto, da cui risultino i dati anagrafici del minore) Codice Fiscale del minore	Iscrizione valida fino al compimento del diciottesimo anno, ma in assenza di permesso di soggiorno o residenza va confermato annualmente.

ISCRIZIONE VOLONTARIA			
Tipologia di soggiorno	Regime di accesso al SSR	Documenti da presentare	Periodo di validità
Permesso di soggiorno (o ricevuta di rilascio o rinnovo) che NON dà diritto all'iscrizione obbligatoria (es. per Residenza elettiva, Volontariato, Dipendente di organizzazioni internazionali, uffici diplomatici o consolari , ecc.) senza svolgimento di attività lavorativa o pensione in Italia	Iscrizione volontaria	Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo o titolo equipollente per i diplomatici Documento di identità Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR (di entità in base al reddito e comunque non inferiore a € 2.000,00)	Fino al 31 Dicembre dell'anno in corso
Ingresso e soggiorno per Motivi di studio, motivi religiosi, e collocati alla pari o con ricevuta di rilascio o di rinnovo	Iscrizione volontaria	Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo (o dichiarazione di presenza se il soggiorno è inferiore a 3 mesi) Documento di identità Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora Ricevuta versamento quota forfettaria iscrizione al SSR: € 700,00 (studio e motivi religiosi) € 1.200,00 (alla pari); In caso di reddito diverso da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani si applicano le aliquote per livelli di reddito.	Fino al 31 Dicembre dell'anno in corso
Cittadino ultra65enne con ingresso in Italia successivo al 5 novembre 2008, con Permesso di soggiorno (o ricevuta di rilascio o rinnovo) per Motivi familiari o Coesione familiare	Iscrizione volontaria	Permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo Documento di identità Codice Fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR (di entità in base al proprio reddito o del familiare di cui è a carico, e comunque non inferiore a € 2.000,00)	Fino al 31 Dicembre dell'anno in corso
ACCESSO CON CODICE STP			
Cittadino extra-UE irregolarmente soggiornante e privo di risorse economiche	Accesso al SSR tramite Codice STP	Documento di identità o se indisponibile autodichiarazione di generalità (nome; cognome; sesso; data di nascita; nazionalità) fornite dall'assistito e dichiarazione di indigenza	6 mesi (rinnovabili)

Cittadini Comunitari (UE)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA			
Tipologia di soggiorno	Regime di accesso al SSR	Documenti da presentare	Periodo di validità
Cittadino UE lavoratore con contratto di lavoro subordinato stagionale o a tempo determinato o indeterminato	Iscrizione obbligatoria estesa ai familiari, anche a carico	Documento di identità Copia del contratto di lavoro registrato Inps Codice fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza	Pari alla durata del contratto di lavoro, con verifica annualmente dei requisiti, fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente
Cittadino UE lavoratore autonomo	Iscrizione obbligatoria estesa ai familiari, anche a carico	Documento di identità Codice fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza Dichiarazione di apertura partita I.V.A. o apertura posizione Inps	1 anno, rinnovabile, fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente
Cittadino UE disoccupato involontario che ha lavorato per più di 1 anno in Italia	Iscrizione obbligatoria estesa ai familiari, anche a carico	Documento di identità Codice fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza Iscrizione al Centro per l'Impiego Documento attestante la cessazione del rapporto d'impiego e la durata	Iscrizione per la durata dello stato di disoccupazione involontaria, con verifica annualmente dei requisiti
Cittadino UE disoccupato involontario che ha lavorato, nell'ultimo anno, per meno di 12 mesi in Italia	Iscrizione obbligatoria estesa ai familiari, anche a carico	Documento di identità Codice fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza Iscrizione al Centro per l'Impiego Documento attestante la cessazione del rapporto d'impiego e la durata	1 anno dalla data della disoccupazione involontaria
Cittadino UE disoccupato iscritto a un corso di formazione professionale	Iscrizione obbligatoria estesa ai familiari, anche a carico	Documento di identità Codice fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza Attestazione di iscrizione al Corso di formazione professionale	Pari alla durata del corso di formazione professionale
Cittadino UE ex lavoratore subordinato o autonomo temporaneamente inabile per malattia o infortunio	Iscrizione obbligatoria estesa ai familiari, anche a carico	Documento di identità Codice fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza Documento comprovante lo stato di malattia o infortunio	Iscrizione per la durata dello stato di malattia o infortunio
Cittadino UE iscritto alle liste di mobilità	Iscrizione obbligatoria estesa ai familiari, anche a carico	Documento di identità Codice fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza Documento comprovante l'iscrizione alla lista di mobilità	Iscrizione per la durata del periodo di mobilità
Cittadino UE titolare di attestazione di soggiorno permanente	Iscrizione obbligatoria estesa ai figli minori a carico	Documento di identità Codice fiscale Attestato di soggiorno permanente Residenza	Iscrizione a tempo indeterminato

Vittima soggetta a tratta o ridotta in schiavitù ammessa a un programma di protezione sociale	Iscrizione obbligatoria estesa ai familiari, anche a carico	Documento di identità Codice fiscale Residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza Attestazione del Questore o dichiarazione dell'Ente che gestisce il Programma di assistenza	Pari alla durata del programma di assistenza e integrazione sociale
Cittadino UE detenuto o internato o in semilibertà o soggetto a misure alternative alla pena	Iscrizione obbligatoria	Attestazione dell'Istituto penitenziario o Provvedimento dell'autorità giudiziaria Codice fiscale	Iscrizione per la durata dello stato di detenzione o delle forme alternative alla pena
Cittadino minore UE non accompagnato affidato a istituto o famiglia	Iscrizione obbligatoria	Documento di identità Codice fiscale Decreto di affido o di pre-affido del Tribunale per i Minorenni o documentazione attestante l'affido/tutela Dichiarazione di ospitalità della Comunità/tutore ospitante, oppure Residenza o dichiarazione di effettiva dimora	Fino alla maggiore età
Cittadino minore UE appartenente a nucleo familiare indigente non iscrivibile al SSR e non assicurato nel paese di provenienza (ENI)	Iscrizione obbligatoria	Documento che attesti le generalità del minore (atto di nascita o altro documento, anche scaduto, da cui risultino i dati anagrafici del minore) Codice Fiscale del minore	A tempo indeterminato, con verifica annuale dei requisiti
Cittadino titolare del Formulario europeo S1	Iscrizione obbligatoria	Documento di identità Codice fiscale Formulario S1 Residenza o dichiarazione di domicilio	Iscrizione per la durata indicata nel Formulario
ISCRIZIONE VOLONTARIA			
Cittadino UE collocato alla pari	Iscrizione volontaria	Documento di identità Codice fiscale Residenza Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR di € 1.200,00	Fino al 31 Dicembre dell'anno in corso
Cittadino UE studente iscritto presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e NON titolare di Formulario europeo S1	Iscrizione volontaria	Documento di identità Codice fiscale Residenza o dichiarazione di domicilio Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR di € 700,00. In caso di reddito diverso da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani si applicano le aliquote per livelli di reddito.	Fino al 31 Dicembre dell'anno in corso
Cittadino UE residente non iscrivibile obbligatoriamente	Iscrizione volontaria estesa ai familiari, anche a carico	Documento di identità Codice fiscale Residenza Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR (di entità in base al reddito e comunque non inferiore a € 2.000,00)	Fino al 31 Dicembre dell'anno in corso
ACCESSO CON CODICE ENI			
Cittadino UE indigente e privo di requisiti per l'iscrizione al SSR e di copertura sanitaria da parte dello Stato di provenienza	Accesso al SSR tramite Codice ENI	Documento di identità Dichiarazione di effettiva dimora Dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti, di essere presente stabilmente da più di tre mesi sul territorio italiano, di non beneficiare di assistenza sanitaria a carico di istituzioni estere e di non avere polizze assicurative. Dichiarazione di indigenza sottoscritta dal richiedente	6 mesi rinnovabili

Accesso con TEAM o FORMULARIO CHE NON DÀ DIRITTO DI ISCRIZIONE AL SSR			
Cittadino UE titolare di TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia)	Accesso diretto agli erogatori SSR (medico di medicina generale, ricovero ospedaliero, visite specialistiche, analisi cliniche ecc.) tramite TEAM	Tessera TEAM	Diritto di accesso per la durata indicata nella tessera TEAM (no iscrizione al SSR)